

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to _____
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to _____ f.to _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg.Publ. n. _____

Che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi dell'art.12 della L.R. n.15/2011 nel sito web istituzionale di questo comune in data _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/1991.

Trappeto li _____ Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Trappeto li _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale **certifica** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno _____ per quindici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti dell'art.12, commi 2 e 3 della L.R. n.5/2011;

Trappeto li _____
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
Acquaro Giuseppe _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
[] Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art.12, della L.R. n.44/1991, giusta circolare dell'Assessorato EE.LL. del 24/03/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n.15 part.I del 04/04/2003;
[] Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991);

Trappeto li _____ IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

N. **43** Reg. del **29/11/2013**

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Applicazione TARSU per l'anno 2013, di cui all'art.5, comma 4-quater del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.124 del 28/10/2013.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,30e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di PROSECUZIONE(1) disciplinata dal comma 4°(1) dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986. n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R. in sessione URGENTE, prevista dall'art. 31, comma _____, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti
1) CARUSO LEONARDO	SI
2) COSENTINO SANTO	SI
3) GAGLIO AGATA	SI
4) MANIACI PIETRO	SI
5) LA FATA JESSICA	SI
6) LA GENNUSA FRANCESCO PAOLO	SI
7) FERRARA SALVATORE	SI
8) RUSSO SEBASTIANO	SI
9) ORLANDO SALVATORE	SI
10) ORLANDO ROSA	SI
11) LA FATA NICOLO'	SI
12) FRANCOFORTE SALVATORE	SI
- Assegnati n. 12	- In carica n.12
- Assenti n.	- Presenti n.12

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9. il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott. Leonardo Caruso nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott. Salvatore Milazzo
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è pubblica.

(1) Inizio 1° comma; Ripresa 2° comma; Proseguimento 4° comma.

OGGETTO: Applicazione TARSU per l'anno 2013, di cui all'art.5, comma 4-quater del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.124 del 28/10/2013.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione in argomento all'oggetto indicata, elaborata dal Responsabile del Servizio, che qui di seguito si trascrive;

Premesso altresì che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale:

- impone la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- prevede una maggiorazione di €. 0,30/mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che per l'anno 2013 deve essere versata direttamente allo Stato (art. 10, commi 2 e 2-bis del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Ricordato che in attuazione della disposizione sopra citata ed ai fini dell'applicazione del nuovo tributo, questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 26.06.2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013, ha determinato le scadenze ed il numero delle rate di pagamento della TARES per l'anno 2013,

Tenuto conto che l'introduzione della TARES comporta un aumento generalizzato della pressione fiscale che colpisce in modo particolare alcune categorie di contribuenti per effetto di:

- obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- una diversa ripartizione dell'onere fiscale conseguente alla commisurazione della tariffa sulla base dei criteri contenuti nel regolamento approvato con DPR n. 158/1999, secondo il rispetto di "chi inquina paga" tale per cui si registrano picchi particolarmente elevati di aumenti rispetto alle tariffe TARSU soprattutto nei confronti dei nuclei familiari numerosi e delle utenze non domestiche quali bar, ristoranti, ortofrutta, pescherie, ecc.;
- maggiorazione di €. 0,30/mq per i servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che tale aumento, particolarmente gravoso nell'attuale fase di recessione economica, acuisce ulteriormente le difficoltà in cui versano le famiglie e le imprese, facendo crescere da un lato la richiesta di sussidi e, dall'altro, il rischio di chiusura delle attività produttive ed economiche con conseguente ulteriore perdita dei posti di lavoro;

Richiamato l'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale, in tale contesto, concede ampi margini di manovra alle amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di:

- ✓ applicare la TARES con criteri meno rigidi di quelli contenuti nel DPR n. 158/1999, derogando ai coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti per le singole categorie, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga";
- ✓ finanziare le agevolazioni attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea di contribuenti o, in alternativa, con risorse generali di bilancio. In questo ultimo caso le autorizzazioni di spesa non possono superare il 7% del costo complessivo del servizio;
- ✓ ritornare al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, sia esso TARSU, TIA1 o TIA2, fermo restando l'applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato;

5. di inviare ai contribuenti il modello di pagamento aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'articolo 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102/2013, stabilendo altresì le seguenti tempistiche di pagamento:

a. luglio 2013

b. settembre 2013

c. febbraio 2014

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Al termine della votazione, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del Bilancio 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi per alzata di mano, a favore n.7 contrari n.5 (Orlando Salvatore – Orlando Rosa – Francoforte Salvatore – La Fata Nicolò - Ferrara) – Presenti e votanti n.11 Consiglieri.

DELIBERA

Dichiarare la proposta di deliberazione sopra trascritta immediatamente esecutiva.

Il Vice Segretario dà atto che a margine dell'emendamento, proposto dal Sindaco, il Responsabile del Servizio tributi Dott.ssa Giuseppa Ferrara ha sottoscritto lo stesso per la regolarità dell'istruttoria e contestualmente nella qualità di Responsabile Economico Finanziario ha reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e ai sensi dell'art.53 comma 5 della L. 142/90 come sostituito dall'art.6 comma 11 L. 127/97. Indi invita il Revisore dei Conti Dott. Alotta, presente in aula, a rendere il relativo parere di competenza.

Il Dott. Alotta, preso atto dell'emendamento presentato dal Sindaco in aula esprime parere favorevole a margine dello stesso, dandone lettura, soffermandosi su raccomandazione al Responsabile Economico Finanziario di un costante monitoraggio dell'entrata IMU.

Il Presidente non essendoci interventi da parte dei Consiglieri Comunali invita i Capi gruppo comunali alla dichiarazione di voto sull'emendamento.

Il Capo gruppo di maggioranza, Casentino Santo, dichiara il voto favorevole del gruppo di maggioranza, sull'emendamento presentato dal Sindaco.

Il Capo gruppo di minoranza, Orlando Salvatore, dichiara il voto contrario del gruppo, tenuto conto delle raccomandazioni espresse dal Revisore dei Conti nel parere sull'emendamento.

Il consigliere Ferrara Salvatore, dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento.

Il Presidente preso atto della dichiarazione di voto pone in votazione l'emendamento in esame, che è approvato con voti a favore n.7 contrari n.5 (Orlando Salvatore-Orlando Rosa – Francoforte – La Fata Nicolò – Ferrara), espressi per alzata di mano – Presenti e votanti 12 Consiglieri.

Il Presidente, preso atto che l'emendamento è stato approvato, pone, in votazione la proposta di deliberazione sopra trascritta, così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra trascritta;

Visto l'emendamento presentato dal Sindaco "Allegato", con cui viene sostituito l'intero dispositivo della proposta di delibera in esame, con il testo dell'emendamento stesso trascritto;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Economico Finanziario Dott.ssa Ferrara;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Alotta, apposto a margine dell'emendamento sopra richiamato;

Con voti espressi per alzata di mano a favore n.7 – contrari n.5 (Orlando Salvatore-Orlando Rosa – Francoforte – La Fata Nicolò – Ferrara)

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, così come emendata, nel dispositivo di seguito trascritta:

1. Applicare per l'anno 2013 la Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, in vigore nell'anno 2012 assicurando la copertura della percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo pari al 21,75% attraverso la risorsa derivante dall'aumento dell'aliquota IMU altri fabbricati da 9,35 per mille al 10,50 per mille che, come da prospetto allegato, assicura la copertura al 100% del costo del servizio smaltimento rifiuti per l'esercizio 2013
2. di dare atto che per l'anno 2013 trova applicazione il Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 25/06/2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto - legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
4. di inviare ai contribuenti il modello di pagamento della maggiorazione statale di 0,30 €/ mq entro il 16.12.2013;

Ricordato che questo comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato la tassa smaltimento rifiuti di cui al Capo III del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; Visto in particolare l'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale testualmente recita:

Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Preso atto che con la disposizione sopra citata i comuni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, possono reintrodurre la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al d.Lgs. n. 507/1993 stabilendo, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in deroga all'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000:

1. i costi del servizio;
2. la percentuale di copertura dei costi del servizio, che può anche essere inferiore al 100%, fermo restando che i costi eventualmente non coperti dalla tributo devono essere assicurati con risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Tenuto conto che anche in regime di TARSU è comunque dovuta la maggiorazione per i servizi indivisibili di €. 0,30/mq prevista dall'articolo 14, comma 13, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011);

Richiamato l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) il quale ha da ultimo prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Atteso quindi che la facoltà prevista dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del d.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013) può essere deliberata entro il 30 novembre 2013, termine ultimo di approvazione del bilancio stabilito dalla norma sopra citata;

Ritenuto opportuno, per superare le criticità sopra evidenziate ed andare incontro ai cittadini, evitando gli aumenti che conseguirebbero all'introduzione della TARES, continuare ad applicare anche per l'anno 2013 la TARSU, quale prelievo applicato nell'anno 2012;

Visto l'avvio di procedimento del Sindaco Prot.n.12045 del 25/11/2013 che si allega alla presente per farne parte integrante, con il quale dispone l'applicazione per l'anno 2013 della TARSU in sostituzione della TARES assicurando per l'esercizio 2013 una copertura dei costi del servizio pari al 100 %, corrispondente ad un aumento delle tariffe nella stessa misura per tutte le categorie di contribuenti, pari al 21,75%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 25.06.2003, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto dover assicurare per l'esercizio 2013 una copertura dei costi del servizio pari al 100 %, corrispondente ad un gettito della tassa di € 757.147,00 , comprensiva delle addizionale ex ECA e MECA (10%), con un aumento delle tariffe nella stessa misura per tutte le categorie di contribuenti, corrispondente al 21,75%;

Considerato che l'articolo 5, comma 4-quater, del d.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013) ha consentito di reintrodurre, in deroga all'articolo 14, comma 46 del d.L.n. 201/2011 (L. n. 214/2011), il regime di prelievo applicato nel 2012, facendo tornare in essere anche l'addizionale ex ECA e MECA.

A tal fine, si precisa che diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono espresse nel senso di computare ai fini della copertura dei costi del servizio l'addizionale ECA e MECA, in deroga al disposto contenuto nell'articolo 61, comma 1, del d.Lgs. n. 507/1993 (Corte dei conti Lombardia, n. 146/2009; Campania n. 182/2010 e n. 274/2011; Puglia, n. 89/2011).

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.23 in data 22.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state modificate le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

Dato atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Ritenuto di approvare le seguenti rate e scadenze:

- luglio 2013
- settembre 2013
- febbraio 2014

Che la maggiorazione statale di 0,30 €/mq annui (art.5, comma 4-quater DL.102/2013) è da versarsi secondo la Risoluzione ministeriale n.9/2013, entro il 16/12/2013;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

1. di applicare per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti in sostituzione della TARES ex art. 14 del d.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011);
2. di stabilire nel 100% la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente punto, corrispondente ad un gettito della tassa di €. 757.147,00, comprensivo delle addizionali ex ECA e MECA, con un aumento delle tariffe nella stessa misura per tutte le categorie di contribuenti, corrispondente al 21,75%;
3. di dare atto che per l'anno 2013 trova applicazione il Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 25/06/2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto - legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
5. di inviare ai contribuenti il modello di pagamento della maggiorazione statale di 0,30 €/ mq entro il 16.12.2013;
6. di inviare ai contribuenti il modello di pagamento aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'articolo 5, comma 4-quater, del d.L. n. 102/2013, stabilendo altresì le seguenti tempistiche di pagamento:

- luglio 2013
- settembre 2013
- febbraio 2014

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 12, della L.R. N. 30/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Angela Cusumano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giuseppa Ferrara

Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla:

- regolarità tecnica (art.12 L.R. n.30/2000).
- regolarità contabile ai sensi dell'art.12 L.R. n.30/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Ferrara Giuseppa

Il Sindaco consegna al Presidente e al Vice Segretario un emendamento alla proposta di deliberazione in esame. Entra il Consigliere Ferrara – Presenti 12 Consiglieri.

Su invito del Presidente, il Vice Segretario dà lettura dell'emendamento presentato dal Sindaco che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.